

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO

Art. 1 - Oggetto

Il presente avviso norma le condizioni, i requisiti e le modalità per l'assegnazione di contributi per il sostegno alloggiativo ai nuclei familiari che attualmente si trovano in condizioni di difficoltà così come dettagliata nei successivi articoli. Il contributo è straordinario e viene erogato una tantum, al fine di permettere ai nuclei familiari destinatari dell'intervento di recuperare la capacità lavorativa e reddituale, salvaguardando il proprio diritto alla casa. Il presente avviso è redatto in attuazione degli indirizzi del Regolamento per l'erogazione di contributi a contrasto del disagio abitativo approvato dall'Ente capofila del Distretto RI/3, con Deliberazione di Consiglio dell'Unione dei Comuni Alta Sabina n. 7 del 12.03.2014, recepito dai Comuni afferenti al Distretto ed è finanziato con risorse stanziare dalla Regione Lazio ai sensi della D.G.R. n. 470/2013, della determinazione regionale n. G05811 del 20.12.2013 e della D.G.R. n. 136/2014 Misura 6.2.

Art. 2 - Destinatari e requisiti di accesso

I nuclei familiari destinatari del contributo devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del bando:

- a) residenza anagrafica, da almeno 1 anno, di tutti i componenti del nucleo familiare nel territorio comunale;
- b) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di altro Stato non aderente all'Unione Europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui al D.Lgs 8 gennaio 2007 n. 3) o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (D. Lgs. 286/1998, art. 40, comma 6 e s.m.i.);
- c) nessun componente del nucleo familiare deve aver usufruito, nei 12 mesi precedenti alla richiesta, di sostegno per l'emergenza abitativa, né dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (concesso in assegnazione ordinaria o in emergenza abitativa), né di un contributo per l'affitto in alloggio privato;
- d) nessun componente del nucleo familiare deve aver mai rinunciato all'assegnazione di alloggio ERP; fatti salvi i casi di rinuncia fatta da coloro che devono uscire da alloggio ERP a seguito di separazione coniugale;
- e) nessun componente del nucleo familiare deve essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica o avere in corso l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica oppure occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- f) nessun componente del nucleo familiare deve essere stato sfrattato da alloggio ERP;
- g) nessun componente del nucleo familiare deve essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
- h) possesso di un'attestazione ISEE non superiore al valore di due pensioni minime INPS;
- i) titolarità di un contratto di locazione di edilizia privata ad uso abitativo regolarmente registrato; sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9;
- j) residenza effettiva nell'alloggio interessato;
- k) richiedenti privi di alloggio;
- l) richiedenti soggetti a procedura esecutiva di sfratto o ad altra procedura esecutiva per il rilascio dell'abitazione;
- m) richiedenti soggetti a decreto di trasferimento o ad ordine giudiziale di liberazione dell'alloggio;

- n) richiedenti con alloggio dichiarato antigienico dalle competenti autorità sanitarie;
- o) richiedenti in emergenza abitativa a seguito di separazione coniugale;
- p) richiedenti in emergenza abitativa seguito di cessazione del contratto di comodato;
- q) richiedenti che versano in gravi ed accertate condizioni psico-socio-economiche per eventi particolari (per es: licenziamento, mancato rinnovo contratto di lavoro, cessazione di attività libero professionali o di impresa, malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare, modificazione del nucleo familiare ecc... che determinino la riduzione e/o la perdita di fonte di reddito).

I requisiti previsti dalla lett. a), c), d), e), f), g) devono essere posseduti da parte di tutti i componenti del nucleo richiedente.

Art. 3 - Attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria

Per la collocazione nella graduatoria dei richiedenti è stabilita l'attribuzione dei punteggi relativi alle condizioni riportate sul modello di domanda.

Art. 4 - Modalità per la presentazione della domanda

La domanda di partecipazione all'avviso contenente la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve, a pena di inammissibilità, essere redatta esclusivamente su apposito modello fornito dal Comune di residenza, con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

Il modello di domanda è disponibile presso l'ufficio servizi sociali e può anche essere scaricato collegandosi al Sito dell'Unione dei Comuni Alta Sabina: www.unionecomunialtasabina.it e al sito del proprio Comune di residenza.

È esclusa la domanda redatta su modelli diversi da quelli forniti dal Comune o su fotocopie del modello stesso.

È esclusa la domanda priva della copia del documento di riconoscimento del richiedente.

Nella domanda sono riportati i requisiti per l'accesso, le condizioni di priorità per l'attribuzione dei punteggi, l'indicazione dei punteggi tra loro cumulabili ed i criteri di priorità da adottare in caso di parità di punteggio nonché i documenti da allegare.

La domanda di partecipazione al bando, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere sottoscritta dal richiedente e consegnata direttamente all'Ufficio protocollo del Comune di residenza, negli orari di apertura al pubblico, oppure spedita al Comune di residenza a mezzo raccomandata postale con A.R., con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, pena l'inammissibilità. Per le domande pervenute per posta farà fede la data di arrivo al Protocollo del Comune.

Non può essere presentata più di una domanda per ciascun nucleo familiare.

Eventuali dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi e per gli effetti degli articoli 495 e 496 del Codice Penale.

Art. 5 - Termini di presentazione della domanda

Le domande dovranno pervenire all'Ufficio protocollo del Comune di residenza a partire dal 29 giugno 2015 e fino al 3 agosto 2015 come stabilito dal precedente art 4.

Art. 6 - Attribuzione dei punteggi. Modalità di presentazione delle opposizioni

L'Ufficio di Piano procede alla verifica della completezza e della regolarità delle domande dei richiedenti, provvedendo all'attribuzione dei punteggi.

L'ammissione o il diniego al beneficio sarà comunicato a mezzo lettera raccomandata, dall'Ufficio di Piano al richiedente.

Avverso la comunicazione di ammissione o diniego al beneficio il richiedente può proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione all'Unione dei Comuni Alta Sabina entro 10 giorni dal ricevimento della stessa. Saranno inammissibili i ricorsi pervenuti dopo la suddetta data.

Art. 7 - Entità del contributo

L'ammontare massimo del contributo a favore dei richiedenti ammessi è:

- € 1.500,00 in presenza di nuclei familiari con figli minori;
- € 1.000,00 in presenza di nuclei familiari senzafigli minori.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del fondo regionale, a prescindere dalle eventuali domande ancora pendenti. L'Ufficio di Piano comunicherà ai beneficiari, a mezzo lettera raccomandata, l'importo del contributo concesso e le modalità di erogazione dello stesso.

Art. 8 - Autocertificazioni, controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora da controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non è concesso il contributo, è denunciato alle autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 445/2000).

L'Amministrazione agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Art. 9 - Informativa in materia di protezione dei dati personali

I sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente avviso saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente avviso pubblico e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Il titolare del trattamento è l'Unione dei Comuni Alta Sabina.

Il Responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Elena Braconi, responsabile dell'Ufficio di Piano.

L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Art. 10 - Norma finale

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Luise.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

F.to D.ssa Elena Braconi